

N. 02057/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02997/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2997 del 2013, proposto da:

Ventura S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Marco Feroci, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;

contro

Expo 2015 S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Manuela Muscardini, Maria Alessandra Sandulli, Guido Greco, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele 349; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Impresa di Costruzioni Ing. E.Mantovani Spa, Impresa di

Costruzioni Ing. E.Mantovani Spa in proprio e quale Capogruppo Rti;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00428/2013, resa tra le parti, concernente interdittiva antimafia per affidamento appalto per esposizione universale 2015 emessa in data 8 gennaio 2013.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Expo 2015 S.p.A. e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Milano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Scoca, Feroci, Sandulli e l'Avvocato dello Stato Varrone T.;

Considerato che il quadro indiziario su cui si fonda l'interdittiva antimafia appare meritevole di maggiori approfondimenti con riferimento alla tipologia dei reati per i quali sono stati condannati i soci e gli amministratori della società appellante ed all'epoca risalente

della condotta delittuosa;

Ritenuto opportuno che, in vista della trattazione della causa nel merito al TAR Lombardia, il GICEX compia approfondimenti istruttori sull'attività imprenditoriale della appellante nel suo complesso, nonché, tra l'altro, anche sulle ragioni per cui nella società consortile, costituita nel dicembre 2012 ai sensi art 95 DPR n. 207/2010, non sono presenti anche le altre imprese mandanti dell'ATI cui partecipa l'appellante;

Ritenuto, altresì, che le esigenze cautelari dell'appellante possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione della causa nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2997/2013) ai fini della sollecita definizione della causa nel merito .

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)